

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Bloved Bimbi Amati aps" con sede legale nel comune di Formigine (MO) Via Giolitti n 48/c.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione ha struttura democratica, opera prevalentemente su base di volontariato e le cariche sociali sono gratuite.

L'Associazione è a carattere democratico opera, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attività di interesse generale: accoglienza, consulenza, creazione di reti e supporto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione dedica il suo lavoro per la tutela dei diritti umani, civili, sanitari e sociali in favore di persone con disabilità e dei loro familiari, si propone di creare una rete di accoglienza, supporto e confronto tra le famiglie ed i singoli affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e dignitosa nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si propone di offrire informazione, supporto burocratico ed emotivo, consulenza, interventi e servizi sociali alle famiglie con minori disabili.

Persegue queste finalità attenendosi alla realtà scientifica internazionalmente riconosciuta, che ha sancito la necessità di intervenire con programmi individuali specifici e si adopera perché il sistema socio-sanitario e assistenziale nazionale e locale si ammoderni e risponda puntuale alle esigenze degli utenti.

In particolare essa ha lo scopo di:

- informare e/o promuovere attività dirette di tipo socio-sanitario, formativo, educativo e percorsi di autonomia, rivolte a persone con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento;

- Promuovere attività rivolte a minori e giovani con disabilità per rafforzarne l'autonomia e le abilità relazionali;
- Promuovere i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, ottenendo a loro nome, a partire da tutte le fonti possibili, dei servizi che assicurino un sostegno, un'educazione, una residenza, una formazione, un lavoro e servizi sanitari adeguati;
- Creare e rafforzare i legami tra queste persone, i loro genitori e le loro famiglie;
- informare e sostenere le famiglie nelle difficoltà legate al diritto allo studio, al gioco, alla socialità e al corretto approccio e presa in carico nel rispetto dei diritti socio-sanitari
- Difendere gli interessi delle persone con disabilità e delle loro famiglie cooperando con le organizzazioni a livello locale e nazionale;
- Informare e promuovere il più alto livello possibile di conoscenza e competenza presso i professionisti che si occupano di queste patologie, oltre che favorire lo scambio di informazioni scientifiche più recenti e le tecniche riconosciute;
- Promuovere le integrazioni e le pari opportunità per le persone con disabilità e l'opportunità di creare una rete di sostegno tra genitori, famiglie e persone interessate;
- Concordare e definire all'occorrenza convenzioni e accordi con le ASL locali e gli enti locali sulle attività sopra citate;
- Raccogliere fondi da destinare a progetti inerenti agli scopi sociali o all'integrazione di risorse insufficienti in convenzione.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) consulenza, supporto e aiuto.
- b) Attività proposte da e per i propri associati e/o loro familiari.
- c) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- d) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- e) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi

f) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 4 Soci e sostenitori

Il numero degli aderenti all'Associazione è illimitato.

Sono Soci dell'Associazione i fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Sono Sostenitori coloro che contribuiscono alle attività della stessa.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee: una volta deliberata l'ammissione del socio, questi rimane associato, impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale, fino al recesso, all'esclusione o al decesso.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Non possono essere associate persone che abbiano compiuto direttamente o indirettamente atti contro o in pregiudizio dell'associazione.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, che delibera, tramite il Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Sono sostenitori dell'Associazione coloro che contribuiscono mediante elargizioni alle attività della stessa.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere
- g) I coordinatori locali

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute e documentate a causa del loro incarico.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci e i Sostenitori e può essere ordinaria e straordinaria. Possono partecipare i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.

Ogni socio dispone di un solo voto. I Sostenitori non hanno diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato. La delega per l'approvazione bilancio non può essere affidata ai membri del direttivo o dipendenti dell'ente.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo;
- m) delibera la costituzione di sezioni locali dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione e/o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Segretario potrà avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne all'Associazione.

Art. 12 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

Il Tesoriere istituzionalmente controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, del cui corretto andamento egli è garante fiduciario; sovrintende alla compilazione del rendiconto e del bilancio

consuntivo, li presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, il tutto nell'abito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

A fine gestione annuale e non oltre il mese di marzo della gestione successiva egli presenta il bilancio al Consiglio Direttivo, per sottoporlo infine all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Su richiesta del Presidente provvede anche all'elaborazione dei bilanci infrannuali.

Il Tesoriere potrà avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne all'Associazione.

Art. 13 I coordinatori delle sedi decentrate dell'associazione

L'associazione attraverso delibera dell'assemblea potrà istituire sedi decentrate in presenza di un gruppo di almeno 5 soci attivi in modo continuativo su quel territorio.

Le sezioni locali sono organizzate da un coordinatore, con compiti organizzativi e promozionali, scelto tra i soci operanti su quel territorio che, all'avvio della sezione viene nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione per un anno e in seguito è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione dei soci che partecipano alla sezione locale.

Le sezioni locali non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono, in accordo con il Consiglio direttivo organizzare attività promozionali, di volontariato e di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei paesi dove l'associazione interviene.

Le sezioni locali possono legittimamente utilizzare il nome, il logo e il codice fiscale dell'associazione.

I coordinatori partecipano a uno specifico momento d'incontro periodico tra loro e il consiglio direttivo con funzioni progettuali, organizzative e di confronto sulle linee d'azione dell'associazione da tenersi ogni 3 mesi.

I coordinatori partecipano alle attività del Consiglio direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto, a meno che non siano stati regolarmente eletti dall'assemblea dell'associazione.

Qualora fosse necessario l'assemblea potrà approvare un apposito regolamento sul funzionamento delle sezioni decentrate.

Art. 14 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 18 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è sottoposto all'imposta di registro in misura fissa.

Modena, lì

SOCI FONDATORI

Amato Marisa

Marisa Amato

Emanuela Bartolacelli

Emanuela Bartolacelli

Ilenia Amati

Ilenia Amati

Barbara Parenti

Barbara Parenti

Barbara Serra

Barbara Serra

Noelia Azam

Noelia Azam

Erica Bursi

Erica Bursi

Chiara Cavazzuti

Chiara Cavazzuti

Eugenia Venturi

Eugenia Venturi

Sabrina Vecchi

Sabrina Vecchi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 10/03/2021

al n° 1.628 Serie 3

Controposti € 20,00

(Firma del delegato del Direttore Provinciale)
e. ciccarelli